



COMUNE DI RAFFADALI
Provincia di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE n° 09 del 21/08/2018

**DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE
E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO**

IL SINDACO

Vista la nota prot. n° 14310 del 20/08/2018, con la quale la Questura di Agrigento in occasione dello Spettacolo Musicale del Cantante NIKO PANDETTA che si svolgerà presso il Villaggio della Gioventù di Raffadali nelle date del 22-23/08/2018 che dispone l'attuazione di tutta una serie di adempimenti preventivi volti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto il Decreto Legge del 23.05.2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008 n. 125;

Visto in particolare l'art.6 del predetto Decreto Legge con il quale viene sostituito l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, riguardante le attribuzioni del Sindaco in materia di competenza statale, il quale disciplina, inoltre, i compiti e le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana – definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera a, che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni di violenza legati all'uso di alcool;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà al fine di prevenire comportamenti che turbano la pacifica convivenza urbana quali aggressione, atti di vandalismo contro beni pubblici, guida in stato di ubriachezza

Considerato:

Che il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, sociali e giuridiche, di rispetto dell'ambiente e di turbamento della pubblica quiete;

che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 e s.m.i. "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto

che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto di dovere regolarizzare la somministrazione di alcolici e super-alcolici in occasione della manifestazione musicale suddetta nonché garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti

- l' Ordinanza di Polizia Municipale n.16 del 21/08/2018 con la quale viene regolamentato il transito e la sosta nelle vie e piazze cittadine interessate dalla suddetta manifestazione;
- l' Ordinanza della Questura di Agrigento n° 51/OP/CC/AG/2018 CATG.A4/GAB/2018;
- il Testo Unico delle Leggi di P.S.
- Il Dlgs.n.267/2000e s.m.i.

ORDINA

Per quanto sopra,

in occasione dello Spettacolo Musicale del Cantante NIKO PANDETTA che si svolgerà presso il Villaggio della Gioventù di Raffadali nelle date del 22-23/08/2018 e per tutta la durata della manifestazione

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi, attività artigianali, attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, il divieto assoluto di somministrazione di liquidi in contenitori di vetro e lattine per tutta la durata della manifestazione, sia per asporto che per consumo sul posto;

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi il divieto assoluto di somministrazione di bevande superalcoliche

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite affissione all' Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alla Stazione dei Carabinieri di Raffadali, al Comando di Polizia Municipale e al Messo Comunale per la notifica agli interessati;

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, a norma dell'art. 7/bis del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 16 dalla L. 689/1981.
2. Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
3. In caso di recidiva specifica, nell'arco dell'anno, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.
4. avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art. 2 lettera B) della Legge 6/12/1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Raffadali 21/08/2018

IL SINDACO

Avv. Cuffaro Silvio

